

## PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

**Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia**, rappresentata dal Procuratore Generale, Dott. Sergio Sottani

e

**Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza**, rappresentata dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Alberto Reda,

d'intesa con

le Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Perugia, Spoleto e Terni ed ai corrispondenti Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, rappresentati rispettivamente dai Procuratori della Repubblica e dai Comandanti Provinciali,

di seguito "Parti",

**VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

**VISTO** il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante "*Approvazione del testo definitivo del Codice penale*";

**VISTO** il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "*Ordinamento giudiziario*";

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "*Approvazione del codice di procedura penale*";

**VISTO** il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*";

**VISTO** il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*";

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

**CONSIDERATO** che è opportuno prevedere un coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e la Guardia di finanza presenti nell'ambito del Distretto affinché sia data efficace ed efficiente attuazione alla disciplina sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

**CONCORDANO** di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

### **Articolo 1**

(Ambito della collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nel quadro delle rispettive attribuzioni e nelle forme di cui al successivo articolo 2, allo scopo di dare impulso alle attività investigative tese ad accertare gli illeciti amministrativi dell'ente dipendenti da reato.
2. La collaborazione di cui al comma 1 si sviluppa attraverso le seguenti azioni:
  - a. da parte dell'Autorità giudiziaria, un puntuale esercizio delle funzioni di indirizzo e direzione delle indagini e nell'ambito della contestazione dell'illecito amministrativo;
  - b. da parte della Guardia di finanza, la conduzione di attività di polizia giudiziaria integrate dalla verifica delle modalità e finalità delle condotte rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa dell'ente.

### **Articolo 2**

(Gruppo di coordinamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito un Gruppo di coordinamento a cui prende parte almeno un rappresentante designato da ciascuna delle Parti.
2. Nell'ambito del Gruppo di coordinamento, il referente della Procura Generale impartisce le linee guida d'intesa con il referente del Comando Regionale.
3. Il Gruppo di coordinamento monitora l'effettiva attuazione delle linee guida impartite, anche tenuto conto della rendicontazione statistica di cui al successivo articolo 6.
4. Il Gruppo di coordinamento promuove lo sviluppo di tutte le azioni propedeutiche agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 231/2001, ivi inclusa la formazione di cui al successivo articolo 7.
5. Il Gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, in presenza ovvero avvalendosi di ausili telematici, anche per affrontare questioni interpretative o applicative relative alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

### **Articolo 3**

(Indirizzo e direzione delle indagini)

1. Nella fase attuativa del protocollo saranno posti in condivisione schemi di delega d'indagine anche mirati con riferimento alle specifiche attività degli enti, oggetto di “rischio 231”, rilevanti ai fini delle investigazioni.

### **Articolo 4**

(Indagini della Guardia di Finanza)

1. Ogni qualvolta ricorrano ipotesi indiziarie su uno dei cc.dd. reati-presupposto, i Reparti della Guardia di Finanza dei Comandi Provinciali di Perugia e Terni tengono conto anche

dei possibili riflessi d'indagine sui profili di responsabilità amministrativa dell'ente e ne fanno, ove occorra, esplicita menzione nei pertinenti atti, segnalando in particolare l'assetto organizzativo dell'ente ed i vantaggi, economici e non, che l'ente ha conseguito per effetto della consumazione del reato.

#### **Articolo 5**

(Referenti per l'attuazione)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
  - a. per l'Autorità giudiziaria:  
il Procuratore Generale
  - b. per la Guardia di Finanza:  
il Comandante Regionale.

#### **Articolo 6**

(Rendicontazione statistica)

1. Il Gruppo di coordinamento adotta un sistema di rendicontazione statistica ove sono compendiate i dati relativi a:
  - a. le fattispecie di reato cd. presupposto da cui dipendono gli illeciti amministrativi contestati all'ente;
  - b. la sanzione pecuniaria;
  - c. la sanzione interdittiva;
  - d. la confisca diretta e per equivalente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2001;
  - e. la confisca penale cd. allargata di cui all'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74/2000.

#### **Articolo 7**

(Formazione)

1. Per le finalità di collaborazione e per implementare e consolidare metodologie investigative nel distretto di Corte d'Appello di Perugia, il Procuratore Generale ed il Regionale concordano un calendario di incontri periodici e *workshop*.
2. La formazione congiunta si svolge con periodicità, possibilmente in presenza ma assicurando collegamenti da remoto, anche con il coinvolgimento del mondo accademico e della società civile.
3. La formazione contempla un costante aggiornamento sulle pronunce giurisprudenziali in materia.

#### **Articolo 8**

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
  - a. Ha la durata di tre anni e si ritiene tacitamente rinnovato salvo diversa volontà delle parti;

b. In qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le parti.

### **Articolo 9**

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Perugia,

*per il Comando Regionale*

*della Guardia di Finanza*

*F.to digitalmente*

*per la Procura Generale presso la Corte*

*d'Appello di Perugia*

*F.to digitalmente*

---

**(Gen. B. Alberto Reda)**

---

**(Dott. Sergio Sottani)**

*Per la Procura della Repubblica di Perugia*

*F.to digitalmente*

---

**(Dott. Raffaele Cantone)**

*Per la Procura della Repubblica di Spoleto*

*F.to digitalmente*

---

**(Dott. Alessandro Giuseppe Cannevale)**

*Per la Procura della Repubblica di Terni*

*F.to digitalmente*

---

**(Dott. Claudio Cicchella)**